

**CIRCOLARE N° 7 DEL 18.03.2020**

Alla spettabile clientela – alla c.a. della Direzione

Riteniamo utile fornire un'informazione che potrebbe essere di Vostro interesse.

**DECRETO "CURA ITALIA": MISURE FISCALI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE E DELLE FAMIGLIE**

Con la pubblicazione del Decreto Legge del 16 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, ed in vigore dal 17 marzo 2020 ("Decreto Cura Italia") sono state previste una serie di misure fiscali a sostegno delle imprese e delle famiglie. Di seguito una prima sintesi.

**Sospensione di adempimenti e versamenti****Differimento generalizzato dei versamenti in scadenza il 16 marzo 2020**

È disposto per tutti i contribuenti che i versamenti nei confronti della PA, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020.

**Sospensione generalizzata degli adempimenti fiscali**

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi rispetto ai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.

*Gli adempimenti sospesi devono essere effettuati entro il 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni*

**Sospensione dei versamenti per contribuenti con ricavi e compensi non superiori ad € 2 milioni**

Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato che nel periodo d'imposta precedente a quello in corso di entrata in vigore del decreto hanno conseguito ricavi o compensi non superiori ad € 2 milioni, vengono sospesi i versamenti in autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 relativi a:

- ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del DPR n. 600/1973, e trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- IVA;
- contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

***I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (1° giugno 2020, dato che il 31 maggio cade di domenica), ovvero in forma rateale fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.***

**Sospensione ritenute alla fonte per contribuenti con ricavi e compensi non superiori ad € 400.000**

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato che nel periodo d'imposta precedente a quello in corso di entrata in vigore del decreto hanno conseguito ricavi o compensi non superiori ad € 400.000, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto ai sensi degli articoli 25 e 25-bis del DPR n. 600/1973, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che questi nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

L'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dai sostituti è versato direttamente dal contribuente in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

**Sospensione versamenti per contribuenti della c.d. "zona rossa"**

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei Comuni individuati nell'allegato 1 del D.P.C.M. 1° marzo 2020 (Comuni della c.d. "zona rossa") restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1 del DPCM del 24 febbraio 2020, ossia:

- sono sospesi i versamenti e gli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché avvisi di accertamento esecutivi scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020;
- i sostituti d'imposta non sono tenuti ad operare le ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del DPR n. 600/1973 nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020.

***Gli adempimenti e i versamenti sospesi devono essere effettuati in un'unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.***

**Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e premi assicurativi per i settori più colpiti dal Covid-19**

Il DL del 2 marzo 2020, n. 9, ha disposto la sospensione dal 2 marzo 2020 e fino al 30 aprile 2020 per le imprese turistico-recettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato dei:

- termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte sui cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973, che tali soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

Al fine di sostenere ulteriormente i settori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica in atto, il Decreto Cura Italia ha esteso la medesima sospensione anche alle seguenti categorie di soggetti:

- associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
- soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;
- soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
- soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
- soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
- soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
- soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l'infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
- soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
- aziende termali e centri per il benessere fisico;
- soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
- soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
- soggetti che gestiscono servizi di trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
- soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
- soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica.

I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (1° giugno 2020, dato che il 31 maggio cade di domenica), ovvero in forma rateale fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari

importo, a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020, ovvero in forma rateale fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Nei confronti delle imprese turistico-recettive, le agenzie di viaggio e turismo ed i tour operator nonché dei suddetti soggetti sono sospesi anche i termini per il versamento dell'IVA in scadenza nel mese di marzo.

### **Crediti d'imposta e premio ai lavoratori dipendenti**

#### **Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro**

Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, viene introdotto un credito d'imposta a favore di tutti gli esercenti attività d'impresa, arte o professione.

Il credito spetta, per il periodo d'imposta 2020, nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un importo massimo di € 20.000. Il limite massimo di spesa previsto per la misura è pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020.

Le disposizioni di attuazione del credito d'imposta vengono delegate ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, con il quale sono definite le disposizioni applicative anche al fine del rispetto dei limiti di spesa previsti.

#### **Credito d'imposta per botteghe e negozi**

È riconosciuto ai soggetti esercenti attività d'impresa un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare del canone di locazione di marzo 2020 di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (e cioè negozi e botteghe). Detto credito non spetta per le attività di cui agli allegati 1 e 2 del D.P.C.M. dell'11 marzo 2020 (commercio al dettaglio e servizi alla persona). Il credito d'imposta è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione in F24.

#### **Premio per i lavoratori dipendenti**

È prevista l'erogazione di un bonus di € 100 da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti presso la propria sede di lavoro nel mese di marzo 2020 in favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, con reddito complessivo non superiore a 40.000 euro.

Il premio non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte dirette ed è attribuito, in via automatica, dal datore di lavoro, che lo eroga, se possibile, con la retribuzione relativa al mese di aprile, e comunque entro i termini previsti per le operazioni di conguaglio.

|   |  |
|---|--|
| <p>I sostituti di imposta recuperano il premio erogato attraverso l'istituto della compensazione nel modello F24.</p> <p><b>Erogazioni liberali</b></p> <p>Viene previsto che per le erogazioni liberali in denaro, effettuate dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro finalizzate a finanziare interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 spetta una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30%. La detrazione non può essere di importo superiore a € 30.000.</p> <p>Le predette erogazioni liberali sono integralmente deducibili dai soggetti titolari di reddito d'impresa.</p> <p>Ai fini IRAP, le erogazioni liberali sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il versamento.</p> |  |
|---|--|

\*\*\*\*\*

| <b>ASSEMBLEE A SEGUITO EMERGENZA CORONAVIRUS</b>  |  |
|---|--|
| <p>Viene stabilito, in deroga a quanto previsto dagli articoli 2364 comma 2 c.c. (per le spa e le sapa) e 2478-bis comma 2 c.c. (per le srl), o alle diverse disposizioni statutarie, che le società possono convocare l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio nel più ampio termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio (in luogo di quello ordinario di 120 giorni).</p> <p>Sono state inoltre previste ulteriori facilitazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• con l'avviso di convocazione delle assemblee, sia ordinarie che straordinarie, le spa, le sapa, le srl e le società cooperative possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione;</li> <li>• le predette società possono prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza, che sia necessario la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio;</li> <li>• le srl possono inoltre consentire che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.</li> </ul> <p>Per quel che riguarda le Spa quotate, viene loro riconosciuta la possibilità di designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998, anche ove lo statuto disponga diversamente. Le stesse società possono</p> |  |

|   |  |
|---|--|
| <p>altresi prevedere, nell'avviso di convocazione, che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998. Al rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o sub deleghe.</p> <p>Dette previsioni si applicano anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle società con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante.</p> <p>Nel caso in cui non adottino modalità di voto a distanza, le spa quotate provvedono a designare il rappresentante previsto dall'art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998. Ove sia già stata convocata un'assemblea senza che siano state previste la designazione del rappresentante previsto dall'art. 135-undecies o modalità di voto a distanza, le medesime società possono prevedere il rinvio dell'assemblea ovvero la riconvocazione della stessa. Analoghe disposizioni sono dettate per le banche popolari e le banche di credito cooperativo.</p> <p>Si ricorda infine che dette disposizioni si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 o comunque, se successiva, entro la data fino alla quale sarà in vigore lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da COVID-19.</p> |  |
|---|--|

| SOSPENSIONE DEGLI ACCERTAMENTI E DELLE VERIFICHE   |  |
|--|--|
| <p><b>Sospensione termini attinenti alle attività degli Enti impositori</b></p> <p>Vengono sospesi in capo agli uffici degli enti impositori i termini attinenti alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso per il periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.</p> <p><b>Misure relative alle istanze di interpello</b></p> <p>Per lo stesso periodo vengono, inoltre, sospesi in capo alle Amministrazioni finanziarie i termini (ivi compresi quelli decorrenti a seguito della presentazione della documentazione integrativa richiesta) entro cui rispondere alle istanze di interpello presentate dai contribuenti ai sensi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000 n. 212 (Statuto del Contribuente);</li> <li>• dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 128/2015 (Disposizioni in materia di c.d. "Adempimento collaborativo")</li> <li>• dell'articolo 2 del D.Lgs. n. 147/2015 (c.d. Interpello nuovi investimenti).</li> </ul> <p>Medesima sospensione vale anche per il computo dei termini previsti all'articolo 3 del DLgs n. 156/2014, per regolarizzare (a seguito di invito dell'Amministrazione finanziaria) le istanze di interpello rivelatesi carenti dei requisiti richiesti dalla norma.</p> <p>Per il medesimo periodo (8 marzo 2020 - 31 maggio 2020) sono sospesi anche tutti i termini previsti per:</p> |  |

- la comunicazione relativa al giudizio sull'ammissione al regime del c.d. "adempimento collaborativo", prevista all'articolo 7, comma 2, del DLgs n. 128/2015, previsto a carico dell'Amministrazione finanziaria;
- l'espletamento delle procedure e degli adempimenti per la c.d. cooperazione e collaborazione rafforzata, disciplinata dall'articolo 1-bis del DL 24 aprile 2017, n. 50;
- l'espletamento delle procedure e degli adempimenti previsti agli articoli 31-ter e 31-quater del DPR n. 600/1973, in materia, rispettivamente, di accordi preventivi per le imprese con attività internazionale e di rettifica in diminuzione del reddito per operazioni tra imprese associate con attività internazionale;
- la regolazione delle procedure previste in materia di c.d. "Patent Box" dall'articolo 1 (commi da 37 a 43) della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Tutti i termini di risposta - e quelli di eventuale regolarizzazione delle istanze di interpello identificate - iniziano a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione (i.e. dal 1° giugno 2020). In vigenza del periodo di sospensione dall'8 marzo al 31 maggio l'unica modalità di presentazione delle istanze di interpello e di consulenza giuridica è quella per via telematica, tramite PEC.

#### **Sospensione attività di accesso all'Anagrafe Tributaria**

Sempre nel periodo intercorrente tra l'8 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020 vengono sospese le attività non aventi carattere di indifferibilità ed urgenza consistenti nelle risposte alle istanze formulate ai sensi degli articoli 492-bis del c.p.c, 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione, finalizzate all'accesso alla banca dati dell'Anagrafe Tributaria, compreso l'Archivio dei rapporti finanziari, da parte dell'ufficiale giudiziario, per la ricerca di beni da pignorare da parte dell'ufficiale giudiziario.

#### **Sospensione dei termini relativi al rispetto degli obblighi di trasparenza e pubblicità della Pubblica Amministrazione**

Vengono sospesi in capo alle Amministrazioni pubbliche i termini di risposta alle istanze di accesso agli atti regolate dall'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e di accesso civico di cui all'articolo 5 del D.Lgs. n. 33/2013 in materia di obblighi di pubblicità e trasparenza.

#### **Proroga dei termini di decadenza e prescrizione inerenti alla attività degli uffici degli Enti impositori**

Vengono prorogati i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, per effetto di espresso rinvio alle disposizioni di cui all'articolo 12 del DLgs n. 159/2015 ed in deroga al divieto di proroga dei termini di decadenza e prescrizione previsto dall'articolo 3, comma 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (c.d. Statuto del Contribuente). In ragione di ciò, i termini di prescrizione e decadenza che scadono entro il termine del 31 dicembre 2020 sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.

## SOSPENSIONE DEI TERMINI DI VERSAMENTO DEI CARICHI PENDENTI

### Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione

Viene prevista la sospensione dei termini dei versamenti derivanti da:

- cartelle di pagamento;
- avvisi di accertamento esecutivi;
- avvisi di addebito emessi dagli Enti previdenziali
- in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e 31 maggio 2020.

La norma ha ad oggetto i versamenti riferibili alle entrate tributarie e non tributarie.

Gli adempimenti e i versamenti sospesi dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (i.e. entro il 30 giugno 2020). Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

È prevista l'operatività dell'articolo 12 del DLgs n. 159/2015 ("Sospensione dei termini per eventi eccezionali", come è il caso dell'emergenza COVID-19) secondo cui, in caso di sospensione dei termini relativi ai versamenti, sono parallelamente sospesi per il medesimo periodo tutti i termini relativi agli adempimenti anche processuali, in favore dei contribuenti, nonché i termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso, in favore dei diversi enti coinvolti. In particolare, i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici finanziari, in scadenza entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.

Detta sospensione si applica anche:

- agli atti di accertamento esecutivo emessi dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
- alle ingiunzioni emesse dagli enti territoriali ai sensi del R.D. n. 639/1910;
- nuovi atti esecutivi di accertamento e irrogazione delle sanzioni emessi dagli enti locali ai sensi dell'articolo 1, comma 792, Legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020), sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali.

Inoltre slittano al 31 maggio 2020 i termini di versamento:

- del 28 febbraio 2020 relativo alla c.d. «rottamazione-ter» (articolo 3, commi 2, lettera b), e 23, e articolo 5, comma 1, lettera d), del DL n.119/2018, nonché articolo 16-bis, comma 1, lettera b), numero 2), del DL n. 34/2019);
- del 31 marzo 2020 in materia di c.d. «saldo e stralcio» (articolo 1, comma 190, Legge n. 145/2018).

Da ultimo, è previsto il differimento dei termini di presentazione, da parte degli agenti della riscossione, delle comunicazioni di inesigibilità relative ai carichi agli stessi affidati negli anni 2018, 2019 e 2020. Tali carichi, infatti, secondo la normativa vigente (articolo



19, comma 1, DLgs n. 112/1999) scadrebbero, rispettivamente, nel 2021, nel 2022 e nel 2023: viene infatti previsto lo slittamento dei medesimi termini rispettivamente al 31 dicembre del 2023, del 2024 e del 2025.

Il presente elaborato è un documento informativo di sintesi e non un parere professionale.

Studio Pagani